

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **304/1992** (ECLI:IT:COST:1992:304)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **15/04/1992**; Decisione del **15/06/1992**

Deposito del **24/06/1992**; Pubblicazione in G. U. **01/07/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18424 18425**

Atti decisi:

N. 304

ORDINANZA 15-24 GIUGNO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 12, secondo comma, della legge della Provincia di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale per l'edilizia residenziale) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Ribul Alfier Serafina e I.P.E.A.A., iscritta al n. 9 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Lucchi Moreno e I.P.E.A.A., iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di due distinti giudizi di opposizione al provvedimento di rilascio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica popolare per mancata occupazione, il Pretore di Bolzano, con ordinanze in data 17 ottobre 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, e 46, terz'ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall'art. 5 della citata legge n. 13 del 1977), per contrasto con l'art. 108, primo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, prevedendo che, contro il provvedimento di rilascio, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, violerebbero il principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale, di cui all'invocato parametro costituzionale;

che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per l'identità delle questioni sollevate;

che con sentenza n. 505 del 1991 la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, terz'ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, onde la relativa questione appare manifestamente inammissibile;

che l'altra disposizione impugnata risulta invece inapplicabile in quanto rinvia esclusivamente alla prima, ormai espunta dall'ordinamento: ne consegue la manifesta inammissibilità anche di questa impugnativa (orrd. nn. 115 e 841 del 1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, secondo comma, legge della Provincia di Bolzano 23 maggio 1977 n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale) e 46, terz'ultimo comma, legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), sollevate in riferimento all'art. 108, primo comma, della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.